

**Statuto della Società
"TERRA DI LAVORO S.p.A."**

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Società per azioni a totale partecipazione pubblica locale, ai sensi dell'art. 22 lett. e) della Legge n. 142/90 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., denominata

"TERRA DI LAVORO S.p.A.".

Articolo 2

Sede e durata

2.1 La Società ha sede in

Caserta

ed ha durata fino al

31 dicembre 2030,

con possibilità di proroga espressa.

Articolo 3

Oggetto

3.1 L'attività della Società è la gestione dei servizi pubblici, affidatili direttamente dall'Amministrazione Provinciale di Caserta, con particolare riguardo a:

- servizi di pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili, della rete viaria e degli Impianti Tecnologici e delle caldaie, degli impianti cosiddetti "a rete" (rete idrica, fognaria, metanodotti e rete di pubblica illuminazione e simili);
- la promozione e la valorizzazione dei prodotti delle attività che abbiano un legame diretto o indiretto con il territorio della Provincia di Caserta, comprese l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre congressi, conferenze e tavole rotonde ed altri eventi accessori, la realizzazione e la gestione di quartieri fieristici;
- controllo e verifica dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli Impianti Termici ai sensi della Legge 10/91 e dei D.P.R. 412/93 e 551/99 e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- servizi di interesse energetico che incidono sul risparmio energetico finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e della vita;
- servizi di censimento, creazione e gestione banche dati con particolare interesse al settore energetico;
- servizi di custodia e portierato degli edifici;
- i Servizi di esazione dei tributi di competenza Provinciale e/o dei Comuni soci, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) n.3 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446;
- i servizi tecnici in genere di supporto alla progettazione e direzione dei Lavori di competenza provinciale e comunale;
- i servizi di informatizzazione degli uffici pubblici in genere;

- censimento, inventariazione, recupero e valorizzazione del patrimonio degli enti proprietari al fine di un migliore utilizzo dello stesso;

- servizi pubblici di interesse turistico;

- trasporto di cose;

- qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità diverso dai precedenti, di interesse e di competenza dell'Amministrazione Provinciale, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale.

3.2 La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e le operazioni ed attività connesse e strumentali al suo raggiungimento.

3.3 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Amministrazione Provinciale di Caserta sono regolati da apposite convenzioni di affidamento dei servizi con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico finanziario approvato nelle delibere di costituzione.

3.4 La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

Articolo 4

Capitale Sociale ed Azioni

4.1 Il capitale sociale è di

€ 1.032.800,00 (euro unmilionetrentaduemilaottocento)

suddiviso in 20.000 (nr. ventimila) azioni del valore nominale di € 51,64 (euro cinquantuno/64) cadauna.

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

4.3 Le azioni sono nominative.

4.4 Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

4.5 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.6 Il capitale sociale deve comunque essere sempre detenuto dagli Enti Pubblici territoriali locali titolari dei pubblici servizi; in particolare la quota della Provincia di Caserta non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

4.7 Il capitale sociale non potrà essere detenuto, neanche se in quota minima, da un soggetto privato.

Articolo 5

Trasferimento delle Azioni e diritto di prelazione

5.1 Il trasferimento delle azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno

ovvero il conferimento delle azioni in altre Società costituite o costituende, è consentito solo previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione del rispetto di quanto disposto all'art. 4, sesto e settimo comma, del presente statuto nonché delle norme che regolamentano le Società' per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

5.2 E' fatto espressamente divieto ai soci di cedere le proprie azioni intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre Società costituite o costituende, a soggetti privati o a Società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati.

5.3 In caso di trasferimento delle azioni è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci. Pertanto il socio alienante deve comunicare alla Società e agli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci con raccomandata postale A.R. o telegramma il diritto ed il numero delle azioni che intende alienare, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni dell'alienazione. I soci, hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già' possedute e con diritto di accrescimento.

5.4 Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e al Consiglio di amministrazione, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

5.5 La prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intera offerta a pena di decadenza entro il termine sopra indicato. Se più sono i soci che la esercitano, tra loro si fraziona proporzionalmente.

5.6 Chi lo richiede contestualmente può esercitare la prelazione anche sulle azioni per le quali gli altri soci decadono dalla prelazione.

5.7 Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione e'considerato rinunciante.

5.8 Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle azioni in altre Società costituite o costituende.

5.9 Resta fermo comunque che il diritto di prelazione, e quello di alienazione, potranno trovare limitazione in proporzione delle azioni da ciascuno possedute qualora il medesimo comportasse il venir meno ai requisiti di partecipazione pubblica locale connessi al mantenimento della maggioranza delle azioni da parte della Provincia di Caserta.